



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

**“Rimodulazione delle possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili  
nel Mar Mediterraneo occidentale”**

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (G.U.R.I. n. 146 del 14 giugno 2004), recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (G.U.R.I. n. 26 del 1 febbraio 2012), recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

VISTO il regolamento (UE) n. 2019/1022 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 172/1 del 26 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 31/1 del 29 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero;

VISTO l'accordo di compromesso raggiunto durante la riunione del Consiglio Agrifish del 15 e 16 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 8941 del 11 gennaio 2021, recante "Disposizioni in materia di gestione dell'attività di pesca esercitata mediante l'utilizzo di attrezzi trainati "reti a strascico a divergenti (OTB)", "reti gemelle a divergenti (OTT)" e/o "sfogliare – rapidi (TBB)" – Annualità 2021;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 229107 del 18 maggio 2021, recante "Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati "reti a strascico a divergenti (OTB)", "reti gemelle a divergenti (OTT)" e/o "sfogliare – rapidi (TBB)" – Annualità 2021.

VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9260946 del 22/10/2020 recante "Rimodulazione delle possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo occidentale";

CONSIDERATO che i dati relativi alle attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, dimostrano che, per alcuni segmenti di flotta, è stato quasi raggiunto lo sforzo massimo consentito espresso in giorni di pesca, come riportato nell'allegato III, tabelle a) e b) del regolamento (UE) n. 2021/90 del Consiglio del 28 gennaio 2021;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre, in linea con l'articolo 9, comma 3 del regolamento (UE) n. 2019/1022 citato in premessa, il trasferimento di sforzo espresso in giorni di pesca, tra segmenti di flotta, al fine di poter garantire la prosecuzione dell'attività di pesca nei predetti segmenti di flotta;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

**DECRETA**

**Articolo unico**

È approvata la tabella allegata al presente decreto che modifica lo sforzo massimo consentito, espresso in giorni di pesca, nelle GSA 8, 9, 10 e 11.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti Organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto è altresì pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed è divulgato mediante affissione all'albo delle Capitanerie di porto.

**Riccardo Rigillo**  
Direttore Generale  
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Il Dirigente: G. D'Onofrio  
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Sforzo di pesca massimo consentito espresso in giorni di pesca nelle GSA 8, 9, 10 e 11

Codice del gruppo di sforzo di pesca	Lunghezza fuori tutto delle navi	Gruppo di stock	Assegnazione iniziale	Spostamento	Assegnazione dopo lo spostamento
EFF1/MED1_TR1	< 12 m	Triglia di fango nelle GSA 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 9, 10 e 11; gambero rosa nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10.	2739	2200	4939
EFF1/MED1_TR2	≥ 12 m e < 18 m		41200	-2200	39000
EFF1/MED1_TR3	≥ 18 m e < 24 m		27707	0	27707
EFF1/MED1_TR4	≥ 24 m		3698	0	3698
EFF2/MED1_TR1	< 12 m	Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11.	453	0	453
EFF2/MED1_TR2	≥ 12 m e < 18 m		3342	0	3342
EFF2/MED1_TR3	≥ 18 m e < 24 m		2691	0	2691
EFF2/MED1_TR4	≥ 24 m		360	0	360